

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 4 gennaio 2001.

**Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ed in particolare l'art. 62, comma 4, che prevede l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte del datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che mediante lavoratori di categoria A, di cui all'art. 4, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi. Non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni di terzi;

b) lavoratore autonomo: lavoratore autonomo che svolge presso terzi attività che comportino la classificazione come lavoratore di categoria A;

c) zone controllate esercite da terzi: zone controllate, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, presso impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi, in cui le imprese esterne e i lavoratori autonomi effettuano le loro prestazioni.

Art. 2.

*Obbligo di notifica*

1. I datori di lavoro di imprese esterne e i lavoratori autonomi che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi, devono procedere preventivamente alla notifica del tipo di attività al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, fornendo le notizie di cui all'art. 5.

Art. 3.

*Obbligo di autorizzazione*

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi tenuti al possesso del nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 o del nulla osta di cui all'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, oppure presso miniere e impianti di cui ai Capi IV e VII dello stesso decreto, devono presentare domanda preventiva di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Ispettorato medico centrale del lavoro - indicando ragione sociale, sede legale ed eventuale sede operativa, se diversa dalla legale, fornendo le notizie di cui al successivo art. 5.

2. L'obbligo di notifica di cui all'art. 2 si intende soddisfatto con la richiesta di autorizzazione.

Art. 4.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata, con eventuali prescrizioni e limitazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In assenza di provvedimento, trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - può emanare il provvedimento autorizzativo anche oltre il termine previsto al comma 1 per inserire eventuali prescrizioni inerenti la sicurezza e la radioprotezione.

4. Copia dell'autorizzazione è inviata all'ANPA, all'ISPESL e alla regione ove hanno sede legale i soggetti di cui all'art. 3.

## Art. 5.

*Notizie da inviare a seguito di notifica  
o richiesta di autorizzazione*

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono trasmettere al Ministero del lavoro - Ispettorato medico centrale del lavoro:

a) descrizione dell'attività che si intende svolgere presso zone controllate esercite da terzi e delle modalità atte a garantire la sicurezza e la radioprotezione;

b) descrizione dell'organizzazione ai fini della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione;

c) programma di formazione dei lavoratori finalizzato alla radioprotezione.

## Art. 6.

*Norme transitorie*

1. I soggetti agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 che all'entrata in vigore del presente decreto già esercitano attività presso terzi devono uniformarsi alle presenti norme entro 90 giorni.

2. Nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività nel rispetto delle modalità indicate nella relativa domanda.

Roma, 4 gennaio 2001

*p. Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
GUERRINI

*p. Il Ministro della sanità*  
FUMAGALLI - CARULLI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001  
Ministeri dei servizi alle persone e beni culturali, registro n. 1 Lavoro  
e previdenza sociale, foglio n. 99*

01A3536

DECRETO 26 gennaio 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata.** (Decreto n. 29479).

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto b);

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25 punto b);

Visto l'art. 2 comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera c) del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.r.l. Deriver, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le Regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, ela-